BUONI POSTALI

Buoni postali Poste Italiane risponde al Comitato Difesa dei Consumatori

Egr. Direttore,
il servizio di comunicazione territoriale di Poste Italiane, nella persona del sig. Giuseppe Farina, ha replicato alle iniziative di diffida legale inoltrate dal Comitato Difesa dei Consumatori di Cuneo in ordine alla variazione dei tassi di interesse non comunicati preventivamente ai risparmiatori.

"Le differenza di importo riscontrate in relazione ai predetti titoli (serie Q) sono da attribuirsi all'applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla base dei criteri, di seguito, descritti. In virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 N. 556 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale N. 219 del 20.09.1986 e convertito nella L. n. 759 del 17.11.1986 istitutivo della ritenuta erariale - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21.09.1986 al 31.08.1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi sino al 23.06.1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%" afferma Poste Italiane.

La replica prosegue nel ricordare che "i buoni postali della nuova serie Lettera T e lettera S emessi dal 1 gennaio 1997 maturano interessi che saranno capitalizzati, per i primi vent'anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva".

L'avv. Alessio Ghisolfi del Comitato dei Consumatori ritiene insoddisfacente la replica di Poste Italiane "è del tutto evidente che, per alcune serie di buoni, non si è fornita una adeguata spiegazione della variazione dei tassi in corso. È come se nel corso di una partita, già iniziata (i buoni erano già stati acquistati dai risparmiatori) ad un certo punto si cambiassero le regole solo a favore di una delle due squadre. Proporremo i nostri ricorsi".

Comitato difesa consumatori di Cuneo